



COMUNE DI ANTRODOCO

Provincia di Rieti

Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici

Corso Roma, 15 - 02013 Antrodoco (RI) - Tel 0746 578185 - PEC: comunediantrodoco@legalmail.it

Prot.

Data

Oggetto Lavori “ Messa in sicurezza post GTS edificio loc. Rocca di Fondi Fig. 25 p.lle 778-779-780-781”
Variante in corso d’opera del 09.08.2019
Relazione e parere

Con la presente si riferisce quanto appresso sulla pratica in oggetto :

- esperita la demolizione totale degli edifici Fig. 25 p.lle 778 e 779 , lo stesso ing. Fabio Grassi, Direttore dei Lavori ha evidenziato, nella nota prot. 5275 del 28/06/2019, recante anche sospensione dei lavori, l’appalesarsi di problematiche rilevanti attinenti le prerogative di stabilità dell’edificio retrostante il corpo di fabbrica da mettere in sicurezza con fasciature e tiranti (edificio di cui al Fig. 25 p.la 780 sub 2 intestato a Falcone Marcella), sul quale dette opere dovevano essere ammortate;
- in data 09/08/2019 prot. 6602, il D.L. Grassi, ha trasmesso il 09.08.2019 prot. 6602, una perizia di variante nella quale le opere venivano rimodulate con la demolizione totale del fabbricato p.la 780/parte (prop. Falcone-Leone), ed il puntellamento con sistema tubo giunto del retrostante fabbricato p.la 780 sub 2 intestato a Falcone Marcella, con importo del progetto aumentato fino alla cifra di €. 83.786,07 a fronte dei 44.588,61 iniziali;
- lo scrivente Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Gregori , ricevuta la perizia, abbia comunicato al D.L. ed all’appaltatore che la stessa perizia , a termini dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che prevede <<per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale>> , e dell’art. 108 comma 1 lettera b) , che prevede << le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte...omissis... con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo>> , superasse i valori predetti e che pertanto, con la nota stessa, si dava inizio al procedimento di risoluzione del contratto;
- l’art. 108 comma 1 prevede che l’attività di risoluzione avviata dallo scrivente Responsabile Unico del Procedimento ,sia mera facoltà , circostanza questa confermata dalla stesura dell’art. 108 del D.LGs. 50/2016, laddove il medesimo distingue i casi in cui le stazioni appaltanti “possono” procedere alla risoluzione (comma 1) , da quelle in cui “devono” procedere a tale attività (comma2) ;

Quanto sopra premesso lo scrivente, considerando che

- la normativa richiamata prevede una sfera di discrezionalità nell’esercizio della facoltà di risoluzione, che la normativa stessa dispone con esattezza i comportamenti da tenersi solo nel caso di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, circostanza non ricorrente nel caso di specie ;
- tale discrezionalità di approccio, attiene l’ambito dell’interesse generale dell’Ente , e non la mera applicazione di norme;
- la Giunta, nella proposta in esame ha esercitato tale discrezionalità nel senso di non reputare opportuna la risoluzione , attivando una facoltà di mero indirizzo ancorché cogente, non

sottoposta a parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2020;

Tanto dovevasi

il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Gregori

